



COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza nr. 5 del 03/05/2023

OGGETTO: Misure in via d'urgenza per il contenimento della diffusione del "Coronavirus" Covid-19 presso Struttura per Anziani Casa Serena. Proroga validità ed efficacia dell'Ordinanza Sindacale n.4 del 29 aprile 2023 fino alla data dell'08 maggio 2023

IL SINDACO

Richiamata la propria precedente Ordinanza Sindacale n. 4 del 29 aprile 2023, avente per oggetto *“Misure in via d’urgenza per il contenimento della diffusione del "Coronavirus" Covid-19 presso Struttura per Anziani Casa Serena. Proroga validità ed efficacia dell’Ordinanza Sindacale n.3 del 24 aprile 2023.”* con cui disponeva al punto uno della medesima di prorogare la validità e l’efficacia dell’Ordinanza n. 3 del 24 aprile 2023 dimodoché l’applicazione delle misure ivi previste proseguisse senza soluzione di continuità fino alla data del 03 maggio 2023;

Atteso che è pervenuta a questo Ufficio apposita comunicazione circa il permanere della presenza di casi di Coronavirus tra gli ospiti presso la Struttura per anziani Casa Serena, talché necessita ulteriormente prorogare con la presente Ordinanza Sindacale la validità e l’efficacia della precedente n. 4 del 29 aprile 2023 dalla data del 04 maggio 2023 alla data del 08 maggio 2023 al fine:

- di fornire agli ospiti, agli operatori e alla comunità la massima tutela e cautela;
- di disporre misure sanitarie d’urgenza fra cui la sospensione temporanea delle visite dei parenti agli ospiti della predetta Struttura fino alla data dell’**08 maggio 2023**;

Rilevato che la necessità e l’urgenza di adottare la presente Ordinanza discendono dalla situazione di porre in essere un intervento non rinviabile a tutela della pubblica salute ed incolumità dei concittadini ospiti della struttura per anziani Casa Serena;

Considerato che:

- la tutela è apprestata *“al bene della salute, ovvero un bene di rango costituzionale così alto che il legislatore – nel conferire al Sindaco il sopra descritto potere – non può che aver attribuito rilevanza anche alla salute del singolo”*;
- l’adozione della presente Ordinanza s’incentra sulla necessità di assumere in via cautelativa una misura volta ad evitare la diffusione che potrebbe aver luogo con le visite dei parenti agli ospiti e quindi sulla sussistenza di un pericolo imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, e sulla provvisorietà e temporaneità degli effetti, nella proporzionalità del provvedimento;

Precisata nella circostanza la sussistenza delle motivazioni di sicurezza e di sanità pubblica, soggiacenti alla necessità ed all'urgenza di adozione della presente Ordinanza;

Richiamato l'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare “*emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale*”;

Tenuto conto che il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al Sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle “*emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale*” di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

Dato atto del permanere della succitata situazione di necessità e d'urgenza, che impone l'adozione del presente provvedimento;

Richiamati:

- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 3;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, “*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35*” recante ‘*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*’, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ‘*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*’”;
- il Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 “*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.*”;
- il Dpcm 12 ottobre 2021 “*Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"»*”;
- il Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 “*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.*”;
- il Decreto-legge 24 dicembre 2021, 221 “*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.*”;
- il Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.*”;
- il Dpcm 21 gennaio 2022 “*Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19.*”;
- il Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*”;
- il Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 “*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.*” ;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e smi ;
- la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e smi ;

Avvalendosi dei poteri conferitegli dalla superiora normativa

ORDINA

1. di prorogare senza soluzione di continuità con la presente Ordinanza Sindacale la validità e l'efficacia dell'Ordinanza n. 4 del 29 aprile 2023 dalla data del 04 maggio 2023 alla data dell'08 maggio 2023 al fine:
 - di fornire agli ospiti, agli operatori e alla comunità la massima tutela e cautela;
 - di disporre misure sanitarie d'urgenza fra cui la sospensione temporanea delle visite dei parenti agli ospiti della predetta Struttura;
2. di ribadire in relazione al precedente punto uno della presente Ordinanza Sindacale che a partire dalla data del 04 maggio 2023 e fino alla data del 08 maggio 2023 le visite agli ospiti sono sospese in via cautelativa, salva l'adozione di diverso provvedimento da parte di questa Autorità prima della scadenza del predetto termine;
3. che tutti i soggetti operanti a vario titolo presso la struttura per anziani "*Casa Serena*" sono tenuti alla stretta osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie e delle relative misure prescritte dalle varie Autorità ed Istituzioni, nazionali e regionali, in materia di covid, nonché l'uso di idonei dispositivi di protezione delle vie aeree e l'uso costante dei DPI e l'osservanza delle norme igienico sanitarie previste per la prevenzione dell'infezione da Sars Cov-2.;
4. che la società in house SOCIALTEAM SRL con sede a Spilimbergo (PN) Cap.33097, in Piazzetta Brojluzzo n.7 (C.F.-P.I. 015860938) quale affidataria della gestione integrata di tutti i servizi della Casa di Riposo "*Casa Serena*" provveda a porre in essere ogni misura cautelativa a protezione delle persone, fra cui interventi di accertamento diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2, dei casi confermati e dei loro contatti al fine di intercettare tempestivamente eventuali focolai di trasmissione del virus, nonché a porre in essere operazioni di sanificazione accurate e incisive, comprovate da idonea certificazione, dei locali della struttura per anziani ed operazioni di accurata distribuzione dei pasti;
5. che l'attività della struttura in parola sarà limitata con DIVIETO di accettazione di nuovi ospiti e DIVIETO di ingresso nella stessa, se non per particolari motivi di necessità e previa autorizzazione del Responsabile della struttura;
6. che tutti i rifiuti prodotti dalla struttura di che trattasi, in osservanza della normativa vigente in materia, sono conferiti, gestiti, raccolti e destinati allo smaltimento in modalità indifferenziata ed isolata dagli altri rifiuti indifferenziati raccolti nelle normali attività di raccolta rifiuti; che gli operatori con sintomi respiratori o febbre devono essere allontanati e rimanere in isolamento a domicilio fino alla esecuzione degli accertamenti del caso;
7. che gli operatori sanitari devono attenersi ai protocolli assistenziali della struttura e, fuori dalla struttura, osservare le regole di precauzione e distanziamento sociale previste dalle ordinanze ministeriali;

DISPONE

di rimodulare alla luce della presente Ordinanza e delle predette indicazioni operative il "*Protocollo per le misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da covid-19*", a cura della Direzione della Struttura per Anziani in collaborazione con la RSPP;

AVVERTE

- che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p.;
- avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 e smi;

DISPONE

1. la notifica tramite pec del presente provvedimento all'Amministratore Unico della Società in House SOCIALTEAM SRL con sede a Spilimbergo (PN) Cap.33097, in Piazzetta Brojluzzo n.7 (C.F.-P.I. 015860938);
2. la trasmissione della presente Ordinanza a:
 - UTG- Prefettura di Gorizia;
 - Regione Autonoma FRIULI VENEZIA GIULIA - Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme;
 - Regione Autonoma FRIULI VENEZIA GIULIA - Direzione Salute e Prevenzione;
 - ASUGI – Distretto Sanitario Basso Isontino- Direttore f.f.;
 - Direzione della Casa Serena;
 - Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina- Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica - unità Covid con sede in Gorizia;
 - Comando Polizia Locale;
 - Comando della Stazione dei Carabinieri di Grado;

la pubblicazione in Albo Pretorio on line del Comune di Grado nonché in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.

Il Sindaco
dott. Claudio Kovatsch
firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: KOVATSCH CLAUDIO

CODICE FISCALE: KVTCLD51B02E098U

DATA FIRMA: 03/05/2023 17:22:34

IMPRONTA: 27657220EE50F4C40E0BE297ABF9E8473864516D24D21B3DA9C8501E6D9E4E66
3864516D24D21B3DA9C8501E6D9E4E663F9C8B38D9FD33873C7421089516ECD3
3F9C8B38D9FD33873C7421089516ECD33B66EEEB67FD5A8765A56AE41EBA5E82
3B66EEEB67FD5A8765A56AE41EBA5E82AE6E7072D56D400BBC2EC03D26C3E104